



a cura di Erminia Procopio e Biagio Paolo Campanale

La natura delle somme percepite in virtù di clausole di aggiustamento prezzo ed il relativo trattamento fiscale secondo la recente prassi dell’Agenzia delle Entrate: le risposte alle istanze di interpello numero 110 e 132 del 14 e 21 marzo 2022

Il trattamento fiscale delle clausole di aggiustamento del prezzo nell’ambito delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni societarie costituisce una questione da tempo oggetto di dibattito.

Con alcune recenti risposte alle istanze interpello (la n. 110 del 14 marzo 2022 e la numero 132 del 21 marzo 2022) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema e fornito importanti indicazioni in merito alla natura degli importi riconosciuti in virtù delle suddette clausole ed al relativo trattamento IRES ed IRAP.

Con le menzionate pronunce, l’Agenzia delle Entrate ha disatteso la posizione da ultimo assunta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 agosto 2020 n. 17011 – che si era espressa in senso contrario rispetto alle conclusioni cui giungono le recenti risposte numero 110 e 132.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

Anzitutto, occorre premettere che le clausole in esame sono generalmente incluse nell’ambito di contratti di compravendita di partecipazioni societarie al fine di tenere indenne l’acquirente da eventuali passività attinenti alla gestione precedente della società acquisita che dovessero manifestarsi successivamente al perfezionamento del trasferimento della partecipazione.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Sono tali, ad esempio, le clausole volte a proteggere l'acquirente da verifiche fiscali effettuate successivamente alla cessione della partecipazione ma aventi ad oggetto periodi di imposta antecedenti la cessione stessa.

Poiché detti eventi potrebbero generare perdite per l'acquirente, l'inclusione di specifiche clausole nel contratto di compravendita consente alle parti regolare la fattispecie e di ridefinire il prezzo di acquisto della partecipazione al verificarsi di uno degli eventi in grado di generare perdite per l'acquirente.

L'obiettivo di dette clausole è, dunque, quello di assicurare che il prezzo di acquisto della partecipazione rifletta effettivamente il valore della partecipazione.

Con le risposte numero 110 e 132 del 14 e 21 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate riconosce alle clausole che prevedono obblighi di indennizzo in favore della parte acquirente – qualora questa dovesse sostenere perdite o passività al verificarsi di determinati eventi relativi alla partecipazione acquistata – la natura di rettifica del prezzo della partecipazione.

Da un punto di vista tributario, dal riconoscimento delle clausole in esame come clausole di aggiustamento prezzo deriva l'irrilevanza ai fini IRES dei pagamenti effettuati in virtù delle stesse. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che il componente positivo scaturente dal pagamento effettuato in favore dell'acquirente non costituisce una sopravvenienza attiva di cui all'art. 88, comma 3, lettera a), del TUIR ma rappresenta una riduzione del costo di acquisto originario della partecipazione.

La posizione da ultimo assunta dall'Agenzia delle Entrate conferma quanto era già stato affermato dalla Direzione Centrale delle Entrate con risposta ad interpello n. 956/2412/2021 e si discosta, invece, dalla sentenza della Corte di Cassazione del 13 agosto 2020 n. 17011 – che aveva invece attribuito alle clausole in esame funzione di garanzia della consistenza patrimoniale della società acquisita e affermato l'imponibilità delle somme erogate in funzione di tali clausole in quanto sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera a), del TUIR.

Per quanto concerne l'IRAP, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se le somme erogate in applicazione delle clausole di aggiustamento prezzo transitano a conto economico, esse devono assumere rilevanza nella determinazione della base imponibile IRAP in virtù del c.d. principio di "presa diretta", ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il trattamento così delineato non muta a seconda del trattamento contabile applicato dalla società acquirente – e, dunque, dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali nella redazione del bilancio – dovendo il regime fiscale delle operazioni collegate al trasferimento di partecipazione essere individuato sulla base della natura giuridica dell'operazione, indipendentemente quindi dalla sua rappresentazione in bilancio (in base a quanto previsto dall'art.3, comma 3, del DM n. 48 del 1° aprile 2009).

DISCLAIMER

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964



Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964